



Normative regionali- Aggiornamento del 23 ottobre 2023

LA REGIONE CALABRIA APPROVA LA LEGGE REGIONALE N.38/2023 A MODIFICA DELLA PRECEDENTE N.48/2019

Con la modifica normativa sono state introdotte molteplici novità tra le quali l'incompatibilità tra l'attività funebre e lo svolgimento di attività di ambulanza, servizi sanitari, socio sanitari ed assistenziali, l'introduzione di requisiti per l'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese funebri e centri servizi-consorzi-società consortili nonché i requisiti di sale del commiato e case funerarie di nuova realizzazione.

Con la legge regionale n.38/2023 la Regione Calabria ha modificato la previgente normativa regionale di cui alla L.R. n.48/2019 "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria".

Le modifiche sono molteplici e vertono su una pluralità di tematiche mutate dagli interventi normativi più recenti di altre regioni intervenute sulla materia funeraria.

All'art. 1-bis, di nuova formulazione, sono state introdotte le "Definizioni" (articolo che era stato precedentemente eliminato dal testo della L.48/2019) andando a prevedere le strutture quali le "case funerarie" oggetto di specifico articolo che ne regola le caratteristiche e regole.

All'art. 3 è stata introdotta la previsione di adozione, da parte della Giunta regionale, di un Piano regionale di coordinamento di forni crematori e strutture per il commiato.

All'art.4 è stato previsto che spetti al Comune la tenuta degli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti dotati dei requisiti formativi di legge, trasmettendone i contenuti alla Regione.

All'art.6 sono state introdotte incompatibilità tra l'attività funebre ed il servizio dipendente presso qualsiasi attività sanitaria pubblica o convenzionata, ospedali, cliniche, centri analisi, strutture sanitarie, case protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e postazioni di emergenza sanitaria, in qualsiasi forma contrattuale in essere. Nel medesimo articolo è stato previsto che il direttore tecnico dell'attività funebre sia obbligato a trasmettere in autocertificazione la situazione strutturale e gestionale della propria attività al Comune di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno e il Comune di competenza provveda al rilascio della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione.

Sempre in tema di incompatibilità sono state introdotte specifiche in seno all'art. 7 disponendo il divieto per le imprese funebri di esercitare attività private in mercati paralleli quali quelli relativi all'ambito cimiteriale. Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare attività funebre a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile; è altresì vietato riprodurre nominativi e numeri di telefono riconducibili ad attività funebri presenti nel territorio, su mezzi

sanitari o in capo ad associazioni di volontariato. Le attività in essere si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro il 31 dicembre 2023.

L'art.8 in tema di requisiti strutturali delle imprese funebri è stato completamente sostituito introducendo un articolato simile a quello già visto in altre regioni; tra le modifiche più evidenti vi è la previsione formale di un numero di necrofori pari a 4 operatori. A seguire l'art. 8 è stato introdotto ex novo l'art. 8-bis "Centro servizi, consorzio e società consortile" che ha definito i requisiti strutturali specifici di tali organizzazioni, nello specifico nel caso che queste siano soggetti che forniscano la disponibilità continuativa dei requisiti di carro funebre, autorimessa e personale necroforo alle imprese funebri che ne risultano sprovviste in proprio. Sono stati previsti requisiti progressivi al variare dei rapporti societari o contrattuali tra imprese funebri e centro servizi/ consorzio/società consortile.

L'art. 9 è intervenuto modificando alcune disposizioni in materia di formazione professionale.

L'art. 10 ha visto l'eliminazione di diversi commi tra i quali quello che aveva previsto la necessità di una autocertificazione annuale da parte delle imprese funebri attraverso la quale dichiarare il possesso dei requisiti minimi di legge.

Gli articoli 13 e 13-bis hanno introdotto i requisiti logistici ed impiantistici delle case funerarie, fatte salve quelle già esistenti e autorizzate alla data del 31 luglio 2023, allineando in larga parte il testo delle legge della Calabria alle recenti disposizioni normative in materia approvate in Regione Lombardia.

Infine, l'art. 17 prevede l'introduzione di un regolamento attraverso che consenta di realizzare un elenco telematico regionale delle imprese autorizzate esistenti su tutto il territorio regionale e degli addetti con le specifiche funzioni.

Copia della Legge Regionale Calabria n. 48/2019 recante le modifiche introdotte dalla Legge Regionale n.38/2023 è richiedibile dalle imprese funebri associate alla FENIOF inviando una e-mail all'indirizzo info@feniof.it